SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1925)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CECCATELLI, MANCINO, CODAZZI, JERVOLINO RUSSO, COLOMBO SVEVO, MARTINI e ALIVERTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1986

Istituzione della Commissione nazionale per le pari opportunità tra la donna e l'uomo

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito della ratifica, da parte del Governo italiano, della « Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna » (legge n. 132 del marzo 1985), adottata a New York dalle Nazioni Unite fin dal dicembre 1979 e ratificata da oltre cinquanta Governi; ed a seguito della ratifica da parte dell'Assemblea delle Nazioni Unite del documento conclusivo redatto a Nairobi dalle delegazioni femminili governative, convenute per la conclusione del decennio della donna, si pone anche per l'Italia il problema di istituire per legge la Commissione per le pari opportunità come punto di riferimento, sia in ordine alle politiche di promozione della cultura delle pari opportunità tra uomo e donna nel nostro Paese, sia per stimolare l'applicazione effettiva delle disposizioni legislative in tema di parità, sia, infine, per il collegamento con gli analoghi organismi femminili internazionali ed in particolare con quelli operanti nell'Europa dei dodici.

La questione dei cosiddetti « meccanismi nazionali » per la parità era stata posta già nel 1975 a Città del Messico, nella prima Conferenza mondiale delle Nazioni Unite, in apertura del decennio dedicato alle donne e, successivamente, nel 1980 a Copenaghen dove nel programma votato dalle delegazioni di 165 Stati si sollecitavano i Governi alla istituzione di « meccanismi nazionali » con il compito di promozione della condizione femminile. E il ruolo di questi meccanismi è stato ribadito dalla Risoluzione sulla situazione della donna in Europa, votata nel gennaio 1984 dal Parlamento europeo, sulla base delle relazioni e delle proposte avanzate dalla Commissione parlamentare di indagine sulla condizione femminile europea. Nella Risoluzione si afferma « la necessità di incaricare, in ogni Stato membro, servizi o comitati esistenti o da creare, di vigilare sulla esecuzione delle misure volte ad introdurre l'eguaglianza delle opportunità, dotati di poteri reali che possano funzionare efficacemente ».

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

Il Consiglio economico sociale della Comunità europea ha istituito nel suo seno la Commissione sulla condizione della donna fin dall'8 luglio 1981.

Il 13 novembre 1984 i Ministri dell'occupazione e degli affari sociali dei Paesi della Comunità europea, riuniti in consiglio, hanno adottato una Raccomandazione relativa alle « azioni positive » dirette a superare le discriminazioni tra donna e uomo, nella quale, tra l'altro, si chiede alla Commissione europea di « stimolare e organizzare, in collegamento con gli Stati membri, lo scambio sistematico e la valutazione di informazioni ed esperienze circa le azioni positive nella Comunità ».

A questo scopo la Raccomandazione richiama l'utilità degli organismi nazionali per la parità delle opportunità tra uomo e donna e sollecita che essi siano dotati di strumenti di azione adeguati.

Commissioni *ad hoc* per l'applicazione delle disposizioni sulla parità sono state istituite in molti Paesi, nella maggioranza dei casi con compiti prevalentemente consultivi, di ricerca e di informazione, se si escludono la Gran Bretagna, l'Irlanda, la Svezia e gli Stati Uniti, che hanno istituito per legge Commissioni amministrative per la parità dotate di poteri coercitivi, con la facoltà di aiutare legalmente la persona vittima della discriminazione.

Nel nostro Paese vi è una articolata esperienza al riguardo: dalla Commissione nazionale dell'allora Ministro del bilancio Pieraccini, istituita presso il Ministero del bilancio al fine di analizzare la condizione della donna lavoratrice, alla Commissione presieduta dal Sottosegretario per il lavoro onorevole Anselmi, con il compito di preparare la Conferenza nazionale sulla occupazione femminile (1976, Ministro del lavoro l'onorevole Mario Toros). Fino alla lunga esperienza delle Consulte regionali, provinciali e comunali, che si è svolta lungo tutti questi anni, diversificate sia per la natura istitutiva (in alcune regioni d'iniziativa legislativa come nel Lazio e nell'Umbria ad esempio, in altre per via amministrativa), sia per i ruoli, in alcune regioni essendo attribuiti alle stesse compiti soprattutto culturali e di ricerca, in altre regioni e comuni anche o prevalentemente con finalità operative specifiche.

Nel 1979 il Presidente del Consiglio, onorevole Andreotti, affidò al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, onorevole Ines Boffardi, l'incarico di coordinamento per le problematiche della condizione femminile.

Attualmente nel nostro Paese esistono:

— il Comitato nazionale delle pari opportunità tra uomo e donna nel lavoro, istituito con un primo decreto del Ministro Di Giesi e attivato dal Ministro del lavoro in carica, onorevole De Michelis, con decreto del 2 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 18 luglio 1984: presidente l'onorevole Ministro del lavoro;

— la Commissione nazionale delle parità tra uomo e donna, istituita dal Presidente del Consiglio, onorevole Bettino Craxi, con decreto del 15 giugno 1984, rinnovato nel 1986: presidente la senatrice Marinucci Mariani.

* * *

Nel momento in cui il Parlamento si appresta a legiferare in materia, sarebbe interessante una analisi approfondita delle esperienze fin qui compiute, ma vi è un punto che va comunque rilevato.

Riguardo a questi organismi è sempre emerso, con forza, il nodo politico costituito dalla rivendicazione dell'autonomia da parte di tutte le espressioni dell'associazionismo femminile (culturale, politico, professionale, sindacale, di volontariato, eccetera), che, nel nostro Paese, non solo è particolarmente articolato, ma ha caratteri di speciale complessità, per il grado di democrazia che esiste in Italia, per la profondità della dialettica politica, per la vastità e molteplicità degli interessi manifestati dalle donne.

Ogni movimento e associazione femminile tende infatti a valorizzare la dimensione della propria libertà e quindi a porsi (in misura anche del proprio grado di rappre-

sentatività reale) in posizione dialettica rispetto a consulte, sottosegretariati, commissioni, comitati, eccetera.

In effetti, là dove e quando questi strumenti hanno rappresentato le donne come una sorta di corporazione e hanno tentato di esprimere un presunto frontismo femminile, dimostrando di sottovalutare, in qualche modo, gli itinerari diversi compiuti dalle donne e la ricchezza che deriva alla cultura e alla politica dalla stessa dialettica che esiste nell'associazionismo delle donne, essi hanno finito, prima o dopo, per perdere di contenuto, di mordente, di efficacia reale.

Ma resta il fatto che proprio le conquiste di ordine legislativo e contrattuale, perseguite con lunga tenacia sia dai movimenti delle donne nei partiti e nei sindacati, sia dalle associazioni culturali, professionali, di promozione della condizione femminile e dalle molte espressioni del femminismo, conquiste che hanno garantito la parità della donna e dell'uomo nella famiglia (si pensi al nuovo diritto di famiglia, legge n. 151 del 1975) e nel lavoro (basti citare per tutte la legge Anselmi n. 903 del 9 dicembre 1977), pongono oggi tre ordini di problemi:

— il primo, l'applicazione veramente generalizzata delle leggi di parità;

— il secondo, la elaborazione, il confronto e la diffusione della cultura della pari opportunità;

— il terzo, l'individuazione di strumenti che, lungi dall'appiattire la dialettica aperta al riguardo tra le donne, sollecitino la ricerca e il dibattito, forniscano l'informazione, premano per la corretta applicazione della legislazione di parità.

* * *

Da queste considerazioni muove il presente disegno di legge, poichè l'esperienza suggerisce di dare alla Commissione nazionale delle pari opportunità la certezza del diritto, in un quadro chiaro di finalità, di regole democratiche, di sostegno finanziario adeguato per garantirne l'operatività.

I proponenti hanno cercato di tener presenti le esperienze positive della Commissione nazionale di parità presso la Presidenza del Consiglio e di tracciare le linee fondamentali per un « meccanismo nazionale », diretto anche a dare coerenza ad analoghi meccanismi che abbiano come punto di riferimento la regione nella sua competenza in materia legislativa.

In base all'articolo 1 si istituisce la Commissione « per le pari opportunità tra la donna e l'uomo », ritenendo, con tale denominazione, di interpretare correttamente il livello di elaborazione dell'obiettivo parità al quale sono giunti i movimenti delle donne.

È stato superato infatti lo schema, secondo il quale il parametro di riferimento era la condizione maschile, e si è avviato il processo volto ad ottenere condizioni di pari opportunità per donne e uomini, affinchè si possano non solo riequilibrare posizioni diffuse di emarginazione, ma anche far emergere le potenzialità delle donne, diverse non c'è dubbio da una all'altra, come da uomo a uomo.

È, questa, una interpretazione molto più rispettosa della persona e che supera il rischio di considerare le donne come una categoria a sè stante.

L'articolo 1, inoltre, specifica la collocazione della Commissione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di consentire una osservazione complessiva degli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di condizioni di pari opportunità fra la donna e l'uomo.

L'articolo 2 elenca i compiti della Commissione che costituisce il punto di riferimento a livello internazionale in materia di parità, ed è finalizzata in particolare a rilevare il reale stadio di attuazione della parità di opportunità; a diffondere le informazioni necessarie per sensibilizzare alle discriminazioni che tuttora esistono; a sollecitare l'adozione di « azioni positive » per superare consuetudini consolidate.

È opportuno a questo proposito sottolineare che, sul significato di « azione positiva », l'apertura del dibattito relativamente recente postula ulteriori riflessioni e la formulazione di norme precise per offrire un quadro più chiaro agli operatori culturali, economici e sociali, che sono chiamati a rea-

lizzare, nel concreto, le misure necessarie per superare il divario esistente tra l'uomo e la donna in molti settori.

L'articolo 3 si riferisce alla composizione della Commissione e sottolinea la soggettività politica dei movimenti e dell'associazionismo femminile o delle sezioni femminili all'interno delle associazioni miste, poichè è su loro indicazione che il Presidente del Consiglio effettua le nomine.

L'articolo 4 illustra gli organi della Commissione stessa, guidata da una presidente coadiuvata da due vicepresidenti, e fa obbligo di stilare il regolamento che disciplina lo svolgersi della attività.

La durata in carica della Commissione è indicata dall'articolo 5.

L'articolo 6 precisa la sede della Commissione e le strutture indispensabili al suo funzionamento.

Secondo l'articolo 7 la Commissione dispone di una dotazione finanziaria annuale su apposito capitolo del bilancio ed è tenuta a presentare alla Presidenza del Consiglio, in corrispondenza delle scadenze finanziarie, il bilancio consuntivo e preventivo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la « Commissione per le pari opportunità tra la donna e l'uomo ».

2. La Commissione esercita un ruolo consultivo e di proposta per la rimozione degli ostacoli di fatto limitativi della parità stabilita dall'articolo 3 della Costituzione e dalle leggi di parità.

Art. 2.

1. Per il perseguimento del suo scopo la Commissione:

a) svolge e promuove indagini e ricerche al fine di acquisire il reale stadio di attuazione della parità di opportunità secondo le scelte costituzionali, le norme di parità, le risoluzioni comunitarie, i trattati e le raccomandazioni internazionali; e inoltre di individuare gli ostacoli che si oppongono al suo raggiungimento;

b) propone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri iniziative atte a divulgare l'informazione sui dati raccolti, rivolte agli organismi istituzionali, agli operatori economici e sociali, all'opinione pubblica e all'opinione pubblica femminile in particolare;

c) esprime osservazioni, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di propria iniziativa, sulle proposte legislative che investono la condizione femminile;

d) costituisce il punto di riferimento in materia di pari opportunità, per gli organismi internazionali.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da trenta membri, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su indicazioni espresse da:

a) i movimenti femminili dei partiti politici;

b) le associazioni femminili, rappresentative delle diverse culture diffuse ed operanti a livello nazionale;

c) le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

d) le associazioni dei lavoratori autonomi;

e) i movimenti di cooperazione e di volontariato.

Art. 4.

1. La Commissione elegge al suo interno un presidente e due vice presidenti, e formula entro trenta giorni dalla nomina un regolamento interno che disciplina lo svolgimento della attività.

Art. 5.

1. La Commissione dura in carica tre anni.

Art. 6.

1. La Commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di personale messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio.

Art. 7.

1. La Commissione dispone di una dotazione finanziaria annuale su apposito capitolo del bilancio dello Stato, ed è tenuta a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ogni anno, in corrispondenza delle scadenze finanziarie, un bilancio consuntivo e preventivo.